

STATUTO

della **"PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - Società consortile a responsabilità limitata"**

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile.

Art. 2 Denominazione

La Società è denominata:

"PST-KR PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO MULTISETTORIALE - Società consortile a responsabilità limitata".

Art. 3 oggetto

La società realizzerà programmi di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori dell'agro-alimentare, fonti energetiche rinnovabili ed ambiente, medicina d'eccellenza e nel settore del legno.

Per il conseguimento delle proprie finalità la società consortile:

- 1) realizza, gestisce e promuove il Parco PSTKR;
- 2) promuove la diffusione dello sviluppo tecnologico, anche attraverso la creazione di collegamenti con le Università e centri di ricerca;
- 3) cura la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta nell'ambito delle attività del PSTKR
- 4) contribuisce a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, previa regolamentazione delle questioni attinenti la proprietà intellettuale;
- 5) fornisce supporto tecnico scientifico alle imprese e alla P.A.

Inoltre il Consorzio per il PSTKR, nell'ambito del perseguimento dei propri scopi può:

- a) stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni, società con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- b) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
- c) svolgere, anche mediante assegnazione di borse studio e ricerca, attività di formazione post universitaria e non universitaria;
- d) partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;

e) attivarsi affinché possano essere concessi incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni ai soggetti che svolgono attività di ricerca, purché rispondente ai fini istituzionali del PSTKR e sviluppata al suo interno;

f) raccogliere, elaborare e pubblicare notizie e risultati concernente l'attività del PSTKR

Per lo sviluppo del Parco la società può:

- acquisire fondi, fabbricati, beni, impianti;
- vendere, locare o costituire diritti reali su tali fondi, fabbricati o altri beni;
- provvedere, ove necessario, alla costituzione di opere, impianti ed infrastrutture ed al funzionamento del Parco industriale scientifico ad elevata tecnologia;
- concedere in locazione strutture e laboratori;
- provvedere direttamente o tramite contratti d'appalto o concessioni ai vari servizi del Parco industriale scientifico ad elevata tecnologia
- esercitare ogni altra attività non specificata dai punti precedenti, necessaria o utile per lo sviluppo del PSTKR
- svolgere tutte le attività mobiliari ed immobiliari finalizzate alla creazione di un INCUBATORE DI IMPRESE,
- partecipare in Associazioni Temporanee di Impresa e a forme di cooperazioni al fine di candidare la società alla partecipazione a bandi di gara regionali, nazionali e comunitari, indipendentemente dall'importo messo a bando.

Art. 4 Composizione

Il Consorzio PST.KR è una società consortile a responsabilità limitata, a maggioranza privata, giusta delibera MIUR del 1994, ed è costituita da imprese pubbliche o private, consorzi di imprese, società consortili, Università, enti pubblici e privati, centri di ricerca pubblici e privati.

Art. 5 SEDE

La società ha sede in Crotone. L'assemblea dei soci può istituire sedi secondarie e rappresentanze, in Italia ed all'estero.

Art. 6 Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2053.

Art. 7 Obblighi e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza del contratto consortile, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottati degli organi della Società;
- b) a partecipare all'attività consortile, usufruendo dei servizi prestati dal Consorzio;
- c) a non aderire ad altre forme associative incompatibili con le finalità perseguite dal Consorzio;

- d) a favorire l'adesione al consorzio di altri consorziati in possesso dei requisiti prescritti;
- e) a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari;
- f) consentire le forme di controllo necessarie per favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;
- g) a comunicare all'organo amministrativo le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, della sede e dei legali rappresentanti dell'impresa.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde, oltre ai casi previsti dalla legge, per:
 - a) recesso;
 - b) esclusione.
2. Il socio receduto o escluso non ha diritto a restituzione alcuna dei beni conferiti alla Società a fondo perduto.

Articolo 9 – Recesso

1. Il diritto di recesso spetta ai soci che hanno dissentito rispetto al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 del codice civile
2. La dichiarazione di recesso deve pervenire alla Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal giorno in cui:
 - il socio recedente deve ricevere la comunicazione, inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; l'onere di provare la piena conoscenza spetta alla Società o ai soci che siano controinteressati all'esercizio del diritto di recesso.
3. Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso ove la relativa dichiarazione pervenga entro i due mesi antecedenti la chiusura stessa; altrimenti ne ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.
4. Il recedente deve, comunque, adempiere gli obblighi assunti sino al recesso nei confronti della società, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti di terzi e/o di soci.
5. Le quote versate non a fondo perduto vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente sono stati soddisfatti.

6. La restituzione o il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso dovrà avvenire con le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 10 - Esclusione

Può essere escluso dalla società consortile il Consorziato che:

- a) abbia commesso gravi infrazioni al presente contratto, al regolamento interno e alle deliberazioni dell'organo consortile legittimamente assunte;
- b) abbia commesso gravi inadempienze agli organi consortili ed alle obbligazioni contratte per suo conto dagli organi consortili;
- c) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona ed il patrimonio;
- d) arrechi in qualsiasi modo grave danno morale o materiale al consorzio;
- e) abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- f) sia stato dichiarato fallito.

2. L'esclusione ha effetto dalla data dell'Assemblea che ha deliberato in materia e deve essere comunicata entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla stessa con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 Fondo consortile

E' previsto a carico dei soci l'obbligo per gli stessi di versare annualmente contributi in denaro al fine di garantire il funzionamento e la gestione della società consortile, nel rispetto del criterio di proporzionalità di partecipazione al capitale sociale; la quota minima di versamento è di euro 500,00 (cinquecento euro) per ogni socio e la quota massima è di euro 1.500,00 (millecinquecento euro) e sarà stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni esercizio sociale

Art. 12 Capitale sociale

Il capitale Sociale è di Euro

1. I diritti sociali spettano ai soci in relazione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2. I versamenti a titolo di contributi, effettuati dai soci, non sono assimilabili ad apporti di capitale e sono di natura ordinaria o straordinaria.
3. Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai Soci, con cadenza annuale, per far fronte alle spese di funzionamento della Società consortile e per le quali non sia sufficiente l'importo del capitale sociale o di altre entrate o proventi.
4. Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società nell'interesse di singoli consorziati o di gruppi di essi e devono essere versati solo dai soci interessati.
5. Gli apporti in conto capitale" devono essere iscritti in una speciale riserva, che può essere successivamente imputata al capitale sociale.

6. Le anticipazioni dei Soci in favore della Società, a titolo di finanziamento, si considerano infruttifere di interessi o altre utilità, a meno che risulti diversamente da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. Gli aumenti di capitale possono essere deliberati dall'assemblea dei soci.

Art. 13 Trasferimento delle quote

1. Le quote della società sono trasferibili tra i soci, anche a seguito di variazioni dei servizi svolti dai soci stessi.

2. I soci che intendono trasferire, in tutto o parte, le proprie partecipazioni nella Società devono darne comunicazione agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le generalità del cessionario e le condizioni di cessione.

3. Gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, dandone comunicazione, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella quale sia manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote offerte in trasferimento.

4. Ciascuno dei soci ha facoltà di esercitare la prelazione su tutte le quote oggetto di cessione. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più soci in misura che ecceda complessivamente il valore delle quote oggetto di cessione si procede al riparto in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Ove nessun socio eserciti il diritto di prelazione le quote possono essere cedute a terzi previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, espresso con il voto favorevole della maggioranza

ART.14 Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, sarà redatto a cura dell'Organo Amministrativo, il bilancio consuntivo che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea trattandosi, di società consortile, sono ripartiti come segue, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale, fino a che questa non raggiunga i limiti minimi previsti dalla legge;
- il residuo è accantonato a riserva statutaria.

Art. 15 Organi della società

Sono organi della società:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;
- Segretario Generale
- Collegio Sindacale.

Art. 16 L'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci delibera sulle questioni riservate alla sua competenza dalla legge e da questo Statuto.
2. L'assemblea é convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Nei casi previsti dalla legge la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. La convocazione è inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica con conferma del ricevimento, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, al domicilio dei soci o al loro indirizzo telematico, con l'indicazione dei luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si riunisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.
5. Le deliberazioni che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo, le operazioni relative al capitale e l'esclusione di soci devono essere assunte con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
6. Ogni socio che ha diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.
Se la delega viene conferita per una singola Assemblea, essa è valida anche per la seconda convocazione. La delega non può essere data ad amministratori, o ai sindaci.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, i soci eleggono il Presidente della riunione.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 17 - I poteri dell'Assemblea

L'Assemblea delibera in ordine:

- a) all'approvazione del bilancio;
- b) all'aumento del capitale sociale;
- c) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- d) alla nomina, tra i consiglieri di amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- e) alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- f) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- g) alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- h) alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi soci;
- i) alle decisioni relative allo scioglimento della società e alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei suoi poteri;
- j) all'autorizzazione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- k) all'esclusione dei soci.

Art. 18 Deliberazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria, in qualsiasi grado di convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono salve le speciali maggioranze richieste in via inderogabile dalla legge.

Sono adottate dall'assemblea ordinaria le decisioni relative all'acquisto e vendita di immobili, ed all'accensione di mutui ipotecari, il tutto per valori superiori a 500.000,00 (cinque cento mila euro) Euro per singola operazione, nonché le decisioni relative all'acquisto e alla vendita di partecipazioni, aziende e rami d'azienda. Per tali decisioni l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Art.19 Il Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre a sette secondo la determinazione fatta dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2383 c.c. e scelti anche tra non soci. Gli amministratori durano tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società con le limitazioni di cui al precedente art. 18 e fatte salve le competenze riservate dalla legge o da questo Statuto all'Assemblea.

2 Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, convocano il Consiglio, con avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare il ricevimento con almeno tre giorni di preavviso, indicando il giorno, il luogo, l'ora nonché le materie da trattare.

3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche in forma di teleconferenza.

4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche in assenza di convocazione rituale, se alla riunione intervengono tutti i consiglieri e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

5 Il Consiglio, in particolare:

a) predispone le linee guida che disciplinano l'organizzazione e l'attività della Società;

b) provvede alla gestione della Società;

c) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) può procedere al mutamento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove essa è posta;

e) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio, a quelli del Collegio Sindacale;

f) nomina il Segretario generale, che dura in carica cinque anni, delegando al Presidente il rapporto di lavoro con lo stesso;

g) delibera operazioni mobiliari ed immobiliari, l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere fino a euro 500,000.00 (cinque cento mila euro) per singola operazione;

h) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto, l'ammissione e l'esclusione di soci e le operazioni relative al capitale sociale;

i) delibera la partecipazione in Associazione Temporanea e a forme di cooperazioni.

Art. 21 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del consiglio di Amministrazione é nominato dall'assemblea tra i membri del Consiglio.

2. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri.

3. Il Presidente, in particolare:

- a) presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) fornisce ai soci, se richiesto, le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società;
- c) sovrintende all'attuazione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e allo stesso spetta il controllo contabile della società, qualora non sia stato nominato un revisore contabile.

L'assemblea che provvede alla nomina dei sindaci nomina il Presidente e determina il compenso da corrispondere agli stessi all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, previa convocazione del presidente.

Art. 23 Segretario Generale

Il Segretario generale del Consorzio è nominato da Consiglio di Amministrazione e dura cinque anni. Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvedere alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni dell'Assemblea.

In particolare avrà cura di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano le attività della società. Per l'attività svolta in nome della società, al Segretario generale è conferita la firma e la rappresentanza legale verso terzi.

Art. 24 Comitato Scientifico

Il Consiglio direttivo potrà istituire un Comitato Scientifico determinandone la composizione ed il suo funzionamento. Il Comitato scientifico può essere allargato ad esperti estranei alla società, come pure eventualmente suddiviso in quattro sottocommissioni per settore di competenza della società. Elabora e propone la programmazione per attività formative della società. Ha l'esclusiva competenza nella valutazione tecnico scientifica dei progetti di ricerca e innovazione tecnologica. Elegge nel suo seno un coordinatore che ha anche il compito di raccordo con il Consiglio di amministrazione. La nomina del Comitato tecnico, con le relative attribuzioni e modalità di funzionamento sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 25 Scioglimento

La Società si può sciogliere in anticipo rispetto alla scadenza di cui all'art. 6 nei casi previsti dal codice civile. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i poteri, con

deliberazione assunta a maggioranza del capitale sociale come prescritto per l'assemblea straordinaria.

La liquidazione è effettuata secondo le modalità di legge.

Art. 26 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento di servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Crotone, che provvederà alla nomina degli arbitri.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno tre quinti del capitale sociale. I soci assenti dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Art. 27 - CLAUSOLA FINALE- Rinvio al codice civile

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile.